

DL
104/20

DAL 13/07/2020
AL 31/12/2020

9

Settimane senza condizioni con causale «Covid-19 Nazionale» (circ. 115/20)

9

settimane con causale «Covid-19 a fatturato» condizionate ad:

- Aver autorizzato le precedenti nove
- Pagamento di una contributo addizionale **calcolato** sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, **determinato** sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale **del primo semestre 2020** e quello del corrispondente **semestre del 2019** pari al:

9%

CONTRIBUTO: RIDUZIONE FATTURATO FINO AL 20%

18%

CONTRIBUTO: NESSUNA RISUZIONE DEL FATTURATO

0%

NESSUN CONTRIBUTO: RIDUZIONE DEL FATTURATO PARI O SUPERIORE AL 20%

0%

NESSUN CONTRIBUTO: AVVIO NUOVA IMPRESA DOPO 01/01/2019

**DL
104/20**

Per avvio di impresa si considererà la data di avvio dell'impresa comunicata in camera di commercio della partita iva aziendale e non la data di avvio dell'attività con i dipendenti legata alla matricola.

**DL
104/20**

Il datore di lavoro deve presentare in fase di presentazione della domanda apposita autocertificazione (che sarà successivamente verificata dall'AdE) con cui dichiarare la riduzione del fatturato applicabile. (non si deve allegare nulla, basta fleggere su domanda dichiarazione)

**DL
104/20**

Al momento non sono arrivate indicazioni sul versamento del contributo addizionale

**DL
104/20**

La circolare 115/20 ha previsto inoltre che qualora il datore di lavoro avesse fatto domanda di trattamenti di cassa integrazione con causale ordinaria per periodi ricompresi nella tutela prevista dall'art. 1 del D.L. n. 104/2020, può richiedere che siano convertiti d'ufficio in periodi con causale "COVID-19 nazionale", tramite cassetto previdenziale.



Dal 16/11/20 al 31/01/21

- Con il peggiorare della pandemia Covid-19 il governo è stato costretto a prevedere ulteriori settimane di cassa in favore delle aziende colpite da chiusure o riduzioni di attività.
- L'art. 12 del Decreto-legge n. 137 del 28/10/2020 estende la durata dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **per una durata massima di sei settimane.**
- Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 ed il 31/01/2021.
- Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
- I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi DL 104/20 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto 137/20.
- L'azienda deve esaurire le 18 settimane previste dal DL 104/20 per accedere alle 6 settimane DL 137/20 con eccezioni di quelle rientranti nel DPCM 24/10/2020



SENZA CONDIZIONI: ai datori di lavoro appartenenti ai settori previsti dal DPCM 24/10/2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività per l'emergenza da COVID-19.

SONO CONDIZIONATE AL FATTO CHE ABBIANO GIÀ:

- Richiesto TUTTE le precedenti 9 +9 ex **DL 104/20**
- Al pagamento di una contributo addizionale **calcolato** sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, **determinato** sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale **del primo semestre 2020** e quello del corrispondente **semestre del 2019** pari al:



DAL 16/11/2020
AL 31/01/2021

9%

CONTRIBUTO: RIDUZIONE FATTURATO FINO AL 20%

18%


CONTRIBUTO: NESSUNA RIDUZIONE DEL FATTURATO

0%

NESSUN CONTRIBUTO: RIDUZIONE DEL FATTURATO PARI O SUPERIORE AL 20%

0%

-AVVIO NUOVA IMPRESA DOPO 01/01/2019
-IMPRESA EX DPCM 24/10/2020 NESSUN CONTRIBUTO DOVUTO



9 SETTIMANE DL 18/20 +
5 SETTIMANE DL 34/20* +
4 SETTIMANE DL 52/20*

DL 104/20: 9 SETTIMANE + 9 SETTIMANE a
condizione che siano trascorse e autorizzate le
prime e al pagamento, in alcuni casi, di un
contributo addizionale

DL 137/20: 6 SETTIMANE condizionate a:

1. siano state autorizzate le 9+9 ex DL 104/20
2. Al pagamento, in alcuni casi, di un contributo addizionale
3. Sono escluse da questi vincoli aziende sospese a seguito DPCM 24/10/20

* Se interamente usufruite le precedenti

ESEMPI:

Caso 1

AZIENDA CHE HA ESAURITO 9+9 AL 15/11/2020 OPPURE RIENTRANTE TRA QUELLE SOSPESSE EX DPCM 24/10/20

Tipologia di cassa	Normativa di riferimento	settimane	Periodo
COVID-19	Decreto 18 - 34-52 del 2020	9+5+4	02/03/2020 - 05/07/2020
COVID-19 nazionale	Decreto "Agosto" n. 104/2020	9	13/07/2020 - 13/09/2020
COVID-19 a fatturato	Decreto "Agosto" n. 104/2020	9	14/09/2020 - 15/11/2020
	SCELTA 1		
COVID-19 DL 137/20	Decreto "Ristoro" n. 137/2020	6	16/11/2020 - 27/12/2020
	SCELTA 2		
COVID-19 DL 137/20	Decreto "Ristoro" n. 137/2020	3	16/11/2020 - 06/12/2020
COVID-19 DL 137/20	Decreto "Ristoro" n. 137/2020	3	04/01/2021 - 24/01/2021

Caso 2

AZIENDA CHE NON HANNO ESAURITO 9+9 AL 15/11/2020

OPZIONE 1 - NON HA USUFRUITO DI NESSUNA SETTIMANA EX DL 104/20

COVID-19 nazionale	Decreto "Agosto" n. 104/2020	9 (3)	26/10/2020 - 27/12/2020
SI RIDUCE L'ACCESSO AL DL 137/20	Decreto "Ristoro" n. 137/2020	6	16/11/2020 - 27/12/2020

OPZIONE 2 - HA GIA' USUFRUITO DI 9 SETTIMANE EX DL 104/20

COVID-19 a fatturato	Decreto "Agosto" n. 104/2020	9 (3)	26/10/2020 - 27/12/2020
SI RIDUCE L'ACCESSO AL DL 137/20	Decreto "Ristoro" n. 137/2020	6	16/11/2020 - 27/12/2020

OPZIONE 3 - HA GIA' USUFRUITO DELLE PRIME 9 SETTIMANE EX DL 104/20

	SCELTA 1		
COVID-19 fatturato	Decreto "Agosto" n. 104/2020	9	12/10/2020 - 12/12/2020
SI RIDUCE L'ACCESSO AL DL 137/20	Decreto "Ristoro" n. 137/2020	4	16/11/2020 - 12/12/2020
	SCELTA 2		
COVID-19 DL 137/20	Decreto "Ristoro" n. 137/2020	2	04/01/2021 - 16/01/2021

Art. 1 DL 104 del 14 agosto 2020 - TERMINI ORDINARI	SCADENZA
<p>INVIO DOMANDE Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p>	MESE SUCC. INIZIO SOSPENSIONE
<p>PAGAMENTO DIRETTO Invio Dati (SR41) per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.</p>	FINE MESE SUCC. INIZIO SOSPENSIONE 2. 30 GG DATA AUTORIZZAZIONE
Art. 1 DL 104 del 14 agosto 2020 / DL 149/20- TERMINI PROROGATI	SCADENZA
<p>I termini decadenziali di INVIO delle domande e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, «IN SCADENZA ENTRO IL 31/07/2020*», sono stati prorogati al (*Es. Scadenza del 15 luglio 2020 per periodi CIG dal 23/02 al 30/04 e 17 luglio 2020 per periodi dal 01/05/2020 al 31/05/2020) (DL 52/20)</p>	31/08/20
<p>I termini decadenziali di invio delle domande e di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono stati prorogati al (mess. 3729/20)</p>	31/10/20
<p>IL DL 149/20 ha prorogato i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. mess. 4222/20 (sospensioni avviate in agosto'20 - sono esclusi i periodi che si collocavano precedentemente la cui scadenza era 31/08/2020 e 31/10/20)</p>	15/11/20

Lavoratori beneficiari – Normativa COVID-19

- Rispetto alla normativa generale viene abolito il requisito soggettivo dell'anzianità di servizio di almeno 90 gg presso l'UP.
- Possono accedere al trattamento di CIGO con causale Covid-19 i lavoratori assunti alla data del 13 luglio 2020 (circ. 115/20).
- Il decreto-legge Ristori bis n. 149/2020 ha esteso l'accesso alla prestazione ai soggetti che sono stati assunti al 09/11/2020 (data di entrata in vigore del decreto) per le sole prestazioni decorrenti dal 16/11/2020 e riferite alle ulteriori 6 settimane previste dal DL 137/20.
- Si ritiene che anche nel caso di domanda di 9 settimane residue ex DL 104/20 nei periodi dal 16/11/2020 al 31/12/2020 si possa far accedere alla prestazione anche il lavoratori assunti al 09/11/2020 (Si consiglia di presentare due domande separate per i periodi a cavallo del 16/11/20 in caso di nuovi assunti dopo il 13/07/20 ed entro il 09/11/20)